



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.22 TFT 07 del 30 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2020/2021 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 30 luglio 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

DEFERIMENTI 1° COLLEGIO

Procedimento n. 01/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gullo Rosario (Presidente società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo all'epoca dei fatti);
società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Eccellenza

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 86/903 del 02/07/2020:

- il sig. Gullo Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 31 comma 6 e 7 C.G.S., in relazione all'artt. 94 ter comma 13 N.O.I.F. per non aver pagato all'allenatore sig. Guida Giuseppe la somma di € 2.805,00 accertata dal Collegio Arbitrale LND con lodo pubblicato il 12/12/2019 e notificato a mezzo pec in data 21/12/2019 alla predetta società, entro il termine di trenta giorni;
- la società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Gullo Rosario.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del Sig. Gullo Rosario (Presidente società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo all'epoca dei fatti);

ammenda di € 400,00 e un punto di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza a carico della società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti prodotti, rileva che quanto sostenuto dalla Procura Federale risulta provato documentalmente.

Risulta infatti che il lodo del Collegio Arbitrale LND del 12/12/2019, con il quale è stato accertato l'obbligo della Società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo di corrispondere entro il termine di 30 giorni la somma di € 2.805,00 maturata dall'allenatore sig. Guida Giuseppe durante la Stagione Sportiva 2018/2019, è stato regolarmente notificato a mezzo pec in data 21/12/2019 alla società oggi deferita e che il predetto termine è decorso infruttuosamente.

Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo omesso di ottemperare nel termine di trenta giorni dalla notifica a quanto stabilito con il lodo del Collegio Arbitrale LND del 12/12/2019 violando così le norme di disciplina e regolamentari sopra citate.

Alla società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo conseguentemente va attribuita la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal suo Presidente sig. Gullo Rosario;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi sei di inibizione a carico del Sig. Gullo Rosario (Presidente società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo all'epoca dei fatti);

ammenda di € 400,00 e un punto di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza s.s. 2020/21 a carico della società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 02/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Chiaranda Davide (Presidente società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti);

sig. Ayed Loay (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti);

sig. Malandrino Francesco (Dirigente società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti); società A.S.D. Fair Play Comiso.

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Giovanissimi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 309/704 del 07/07/2020:

- il sig. Chiaranda Davide, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Fair Play Comiso per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 32 comma 2 e 7 C.G.S., in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale, 39, 43 comma 1 e 6 N.O.I.F. per aver omesso di tesserare il calciatore Ayed Loay e di sottoporlo ai previsti accertamenti medici e per aver consentito che lo stesso venisse utilizzato, privo di tesseramento, nella gare del Campionato Giovanissimi Regionali ss 2019/2020 Virtus Avola/Fair Play Comiso del 20/10/19 e Santa Sofia Calcio/Fair Play Comiso del 28/10/19, sottoscrivendo in qualità di dirigente accompagnatore la relativa distinta di gara del 20/10/19 consegnata all'arbitro;
- il sig. Ayed Loay, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società A.S.D. Fair Play Comiso per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 32 comma 2 e 7 C.G.S. e all'art. 43 comma 1 N.O.I.F. per aver partecipato alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali ss 2019/2020 Virtus Avola/Fair Play Comiso del 20/10/19 e Santa Sofia Calcio/Fair Play Comiso del 28/10/19 senza averne titolo perché non tesserato e privo di copertura sanitaria;

- il sig. Malandrino Francesco (Dirigente società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 32 comma 2 e 7 C.G.S., in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale, 39, 43 comma 1 e 6 N.O.I.F per aver sottoscritto la distinta della gara Santa Sofia Calcio/Fair Play Comiso del 28/10/19, utilizzando in posizione irregolare il calciatore Ayed Loay;
- la società A.S.D. Fair Play Comiso ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Chiaranda Davide, dal calciatore Ayed Loay e dal dirigente sig Malandrino Francesco.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolora.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del Sig. Chiaranda Davide (Presidente società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti)

squalifica per tre gare a carico del sig. Ayed Loay (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti);

mesi tre di inibizione a carico del sig. Malandrino Francesco (Dirigente società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti);

ammenda di € 450,00 e due punti di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza a carico della società A.S.D. Fair Play Comiso.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti prodotti, rileva che quanto sostenuto dalla Procura Federale risulta provato per tabulas.

Risulta infatti che in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2019-20 Virtus Avola/Fair Play Comiso del 20/10/19 e Santa Sofia Calcio/Fair Play Comiso del 28/10/19, è stato utilizzato dalla società A.S.D. Fair Play Comiso e quindi indicato nelle relative distinte gara consegnate all'arbitro, il calciatore Ayed Loay nonostante fosse privo di regolarmente tesseramento e di certificazione medica attestante l'idoneità fisica.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Fair Play Comiso Sig. Chiaranda Davide omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, omettendo di tesserare il calciatore Ayed Loay, sottoscrivendo la distinta gara Virtus Avola/Fair Play Comiso del 20/10/19 in qualità di dirigente accompagnatore, e omettendo di sottoporre a regolare visita medica il predetto calciatore.

Risulta altresì fondato il deferimento relativamente alla condotta del calciatore Ayed Loay, avendo lo stesso effettivamente partecipato alle gare sopra indicate senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Fair Play Comiso stagione sportiva 2019/2020 e senza essere stato sottoposto a regolare visita medica.

Infine risultano antiregolamentari anche le condotte del Dirigente accompagnatore Malandrino Francesco avendo sottoscritto la distinta gara Santa Sofia Calcio/Fair Play Comiso del 28/10/19 nella quale risulta inserito il calciatore non tesserato Ayed Loay.

Alla società A.S.D. Fair Play Comiso conseguentemente va attribuita la responsabilità diretta e indiretta per le condotte poste in essere dal suo Presidente sig. Chiaranda Davide, dal calciatore Ayed Loay e dal dirigente sig. Malandrino Francesco, trattandosi di attività svolte dagli stessi nell'interesse dello stesso sodalizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del Sig. Chiaranda Davide (Presidente società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti)

squalifica per tre gare a carico del sig. Ayed Loay (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti);

mesi due di inibizione a carico del sig. Malandrino Francesco (Dirigente società A.S.D. Fair Play Comiso all'epoca dei fatti);

ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nel campionato prima squadra U15 s.s. 2020/21 a carico della società A.S.D. Fair Play Comiso.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 04/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Onorio Vincenzo (Presidente società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

sig. Calia Giuseppe (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

sig. Fontana Pietro (Dirigente società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

società A.S.D. S. Gibellina.

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Prima Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 470/683 del 09/07/2020:

- il sig. Onorio Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. S. Gibellina per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 32 comma 2 e 7 C.G.S., in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale, 39, 43 comma 1 e 6 N.O.I.F. per aver omesso di tesserare il calciatore Calia Giuseppe e di sottoporlo ai previsti accertamenti medici e per aver consentito che lo stesso venisse utilizzato, privo di tesseramento, nella gare del Campionato di Prima Categoria ss 2019/2020 ASD Gibellina/Città di Cinisi del 19/10/19 e ASD Gibellina/Pol. Iccarense del 2/11/19;
- il sig. Calia Giuseppe, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società A.S.D. S. Gibellina per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 32 comma 2 e 7 C.G.S. e all'artt. 43 comma 1 N.O.I.F. per aver partecipato alle gare del Campionato di Prima Categoria ss 2019/2020 ASD Gibellina/Città di Cinisi del 19/10/19 e ASD Gibellina/Pol. Iccarense del 2/11/19 senza averne titolo perché non tesserato e privo di copertura sanitaria;
- il sig. Fontana Pietro (Dirigente società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 32 comma 2 e 7 C.G.S., in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale, 39, 43 comma 1 e 6 N.O.I.F. per aver sottoscritto le distinte delle gare ASD Gibellina/Città di Cinisi del 19/10/19 e ASD Gibellina/Pol. Iccarense del 2/11/19, utilizzando in posizione irregolare il calciatore Calia Giuseppe;

- la società A.S.D. S. Gibellina ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Onorio Vincenzo, dal calciatore Calia Giuseppe e dal dirigente sig. Fontana Pietro.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del Sig. Onorio Vincenzo (Presidente società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

squalifica per quattro gare a carico del sig. Calia Giuseppe (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Fontana Pietro (Dirigente società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. S. Gibellina.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti prodotti, rileva che quanto sostenuto dalla Procura Federale risulta provato per tabulas.

Risulta infatti che in occasione delle gare del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2019-20 ASD Gibellina/Città di Cinisi del 19/10/19 e ASD Gibellina/Pol. Iccarense del 2/11/19, è stato utilizzato dalla società A.S.D. S. Gibellina e quindi indicato nelle relative distinte gara consegnate all'arbitro, il calciatore Calia Giuseppe nonostante fosse privo di regolarmente tesseramento e di certificazione medica attestante l'idoneità fisica.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. S. Gibellina Sig. Onorio Vincenzo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, omettendo di tesserare il calciatore Calia Giuseppe e omettendo di sottoporre a regolare visita medica il predetto calciatore.

Risulta altresì fondato il deferimento relativamente alla condotta del calciatore Calia Giuseppe, avendo lo stesso effettivamente partecipato alle gare sopra indicate senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. S. Gibellina stagione sportiva 2019/2020 e senza essere stato sottoposto a regolare visita medica.

Infine risultano antiregolamentari anche le condotte del Dirigente accompagnatore Fontana Pietro avendo sottoscritto le distinte delle gare ASD Gibellina/Città di Cinisi del 19/10/19 e ASD Gibellina/Pol. Iccarense del 2/11/19 nella quali risulta inserito il calciatore non tesserato Calia Giuseppe.

Alla società A.S.D. S. Gibellina conseguentemente va attribuita la responsabilità diretta e indiretta per le condotte poste in essere dal suo Presidente sig. Onorio Vincenzo, dal calciatore Calia Giuseppe e dal dirigente sig. Fontana Pietro, trattandosi di attività svolte dagli stessi nell'interesse dello stesso sodalizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del Sig. Onorio Vincenzo (Presidente società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

squalifica per tre gare a carico del sig. Calia Giuseppe (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

mesi due di inibizione a carico del sig. Fontana Pietro (Dirigente società A.S.D. S. Gibellina all'epoca dei fatti);

ammenda di € 350,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nel campionato di prima squadra s.s. 2020/21 a carico della società A.S.D. S. Gibellina.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate

saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 05/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Agnello Rosario (Presidente Società A.S.D. Tirrenia Calcio all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Tirrenia Calcio
sportiva 2018/2019 – Campionato Under 15 Regionale

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 673/927 del 14/07/2020:

- il sig. Agnello Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Tirrenia Calcio per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore Tecnico LND e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS sgs, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Russo Emanuele di svolgere le funzioni di allenatore della squadra Under 15 Regionale nonostante fosse privo di regolare tesseramento presso il Settore tecnico e per non aver tesserato alcun allenatore durante il campionato Under 15 Regionale stagione sportiva 2018/2019 .
- la società A.S.D Tirrenia Calcio ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Agnello Rosario e dal sig. Russo Emanuele.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Agnello Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Tirrenia Calcio;

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Tirrenia Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 15 Regionale stagione sportiva 2018-19 disputato dalla società A.S.D. Tirrenia Calcio non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore regolarmente tesserato bensì il sig. Russo Emanuele, soggetto privo di regolare tesseramento presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Tirrenia Calcio Sig. Agnello Rosario omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Agnello Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Tirrenia Calcio;

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Tirrenia Calcio

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 501/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Don Bosco Partinico;

sig. Marino Camillo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Don Bosco Partinico);

sigg. Agrusa Alessandro, Candela Antonio, Casoria Marco, Gagliano Alex, Mannone Salvatore, Oulai Messan Partene, Palazzolo Antonino, Polizzi Andrea, Salario Davide, Santoro Antonio, e Tortorici Roberto, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 09/07/2020 proc. 427/586pfi/19-20 MDL/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Don Bosco Partinico;

l'inibizione di sei mesi a carico del Presidente deferito sig. Marino Camillo;

squalifica per 2 gare giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Agrusa Alessandro, Candela Antonio, Casoria Marco, Gagliano Alex, Mannone Salvatore, Oulai Messan Partene, Palazzolo Antonino, Polizzi Andrea, Salario Davide, Santoro Antonio, e Tortorici Roberto.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di €300,00 a carico della società A.S.D. Don Bosco Partinico;
l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Marino Camillo;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Agrusa Alessandro, Candela Antonio, Casoria Marco, Gagliano Alex, Mannone Salvatore, Oulai Messan Partene, Palazzolo Antonino, Polizzi Andrea, Salario Davide, Santoro Antonio, e Tortorici Roberto.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 502/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Piana Sport;
sig. Cuccia Giorgio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Piana Sport);
sigg. Di Matteo Salvatore, Falletta Antonio, Ferrara Giuseppe, Li Cauli Paolo, Lionetti Salvatore, Lo Cascio Alessandro, Lo Cascio Francesco, Mancuso Fabio, Matranga Giovanni, Sanfilippo Salvatore e Sirchia Francesco Giorgio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato calcio 5 serie C2 stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08/07/2020 proc. 426/742pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Piana Sport;
l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Cuccia Giorgio;
squalifica per 3 gare a carico dei calciatori deferiti sigg. Di Matteo Salvatore, Falletta Antonio, Ferrara Giuseppe, Li Cauli Paolo, Lionetti Salvatore, Lo Cascio Alessandro, Lo Cascio Francesco, Mancuso Fabio, Matranga Giovanni, Sanfilippo Salvatore e Sirchia Francesco Giorgio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La

produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Piana Sport;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Cuccia Giorgio;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Di Matteo Salvatore, Falletta Antonio, Ferrara Giuseppe, Li Cauli Paolo, Lionetti Salvatore, Lo Cascio Alessandro, Lo Cascio Francesco, Mancuso Fabio, Matranga Giovanni, Sanfilippo Salvatore e Sirchia Francesco Giorgio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 503/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Merì;

sig. Borghese Felice (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Merì);

sigg. Alessio Francesco, Amico Antonio Pio, Bella Filippo, Bonaffini Filippo, Bonina Alberto, Caliri Santino, Curro Alessandro, Fugazzotto Davide, Furnari Antonino, Iorio Sabato, Isgro Alessio, Lo Presti Giovanni, Mastroieni, Simone Hamon, Munafo Francesco, Pino Rocco, Quattrocchi Carmelo, Rappazzo Carmelo Davide, Saia Angelo, Scolaro Giuseppe Piero, Serraino Gabriele e Squadrito Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^ categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 07/07/2020 proc. 346/730pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di €600,00 a carico della società A.S.D. Merì;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Borghese Felice;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Alessio Francesco, Amico Antonio Pio, Bella Filippo, Bonaffini Filippo, Bonina Alberto, Caliri Santino, Curro

Alessandro, Fugazzotto Davide, Furnari Antonino, Iorio Sabato, Isgro Alessio, Lo Presti Giovanni, Mastroieni, Simone Hamon, Munafò Francesco, Pino Rocco, Quattrocchi Carmelo, Rappazzo Carmelo Davide, Saia Angelo, Scolaro Giuseppe Piero, Serraino Gabriele e Squadrito Giuseppe

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Merì;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Borghese Felice;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Alessio Francesco, Amico Antonio Pio, Bella Filippo, Bonaffini Filippo, Bonina Alberto, Caliri Santino, Curro Alessandro, Fugazzotto Davide, Furnari Antonino, Iorio Sabato, Isgro Alessio, Lo Presti Giovanni, Mastroieni, Simone Hamon, Munafò Francesco, Pino Rocco, Quattrocchi Carmelo, Rappazzo Carmelo Davide, Saia Angelo, Scolaro Giuseppe Piero, Serraino Gabriele e Squadrito Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 504/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. I Bruchi (oggi ASD Real Ragusa Futsal);

sig. Lombardo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. I Bruchi oggi ASD Real Ragusa Futsal);

sigg. Abate Giorgio, Alicata Vincenzo, Arcidiacono Pasquale, Carbonaro Alessio, Carrabino Cristian, Fichera Stefano, Intravaia Carmelo, Laghigna Lorenzo, Marchese Angelo, Pagliaro Corrado, Pasqua Domenico Dylan, Sinnonio Davide e Spanò Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato calcio 5 serie C2 stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.

36).

Con nota del 09/07/2020 proc. 468/750pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. I Bruchi (oggi ASD Real Ragusa Futsal);

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Lombardo Giuseppe; squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Abate Giorgio, Alicata Vincenzo, Arcidiacono Pasquale, Carbonaro Alessio, Carrabino Cristian, Fichera Stefano, Intravaia Carmelo, Laghigna Lorenzo, Marchese Angelo, Pagliaro Corrado, Pasqua Domenico Dylan, Sinnonio Davide e Spanò Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. I Bruchi (oggi ASD Real Ragusa Futsal);

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Lombardo Giuseppe; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Abate Giorgio, Alicata Vincenzo, Arcidiacono Pasquale, Carbonaro Alessio, Carrabino Cristian, Fichera Stefano, Intravaia Carmelo, Laghigna Lorenzo, Marchese Angelo, Pagliaro Corrado, Pasqua Domenico Dylan, Sinnonio Davide e Spanò Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 505/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Monforte San Giorgio;

sig. Mento Igor Cosimo Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Monforte San Giorgio;

sigg. Basile Natalino, Di Pasquale Francesco, Gangemi Giuseppe, Giorgianni Alfredo, Giorgianni Angelo, Giorgianni Carmelo, Giorgianni Santino Daniele, Marchese Gabriele, Midili Alessandro, Midili Luca, Saggio Carmelo, Trimarchi Santi Damiano, Trovato Emanuele, e Verdura Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^ categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 13/07/2020 proc. 641/731pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Monforte San Giorgio;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Mento Igor Cosimo;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Basile Natalino, Di Pasquale Francesco, Gangemi Giuseppe, Giorgianni Alfredo, Giorgianni Angelo, Giorgianni Carmelo, Giorgianni Santino Daniele, Marchese Gabriele, Midili Alessandro, Midili Luca, Saggio Carmelo, Trimarchi Santi Damiano, Trovato Emanuele, e Verdura Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Monforte San Giorgio;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Mento Igor Cosimo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Basile Natalino, Di Pasquale Francesco, Gangemi Giuseppe, Giorgianni Alfredo, Giorgianni Angelo, Giorgianni Carmelo, Giorgianni Santino Daniele, Marchese Gabriele, Midili Alessandro, Midili Luca, Saggio Carmelo, Trimarchi Santi Damiano, Trovato Emanuele, e Verdura Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**DEFERIMENTI
2° COLLEGIO**

Procedimento n. 03/B

Presidente f.f. Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Sergio La Commare - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

BATTAGLIA LUCA (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per l'ASD Megara Augusta)

La Procura Federale, con nota prot. 404/895 pfi 20-21 MDL/jg, in data 08/07/2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Battaglia Luca, calciatore dell'ASD Megara Augusta, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per avere disatteso il provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Sicilia (comunicato ufficiale 328 CSAT 23 del 26.2.2019) con il quale è stato determinato, oltre alla squalifica a suo carico fino al 31.8.2021, anche l'obbligo di frequentare entro il 31.12.2019 uno dei corsi arbitri organizzati dalla Sezione AIA di Siracusa, obbligo non assolto dal predetto giocatore senza idonea giustificazione.

E' stato specificato a riguardo che l'indagine è seguita alla segnalazione in data 17.1.2020 del Presidente della Sezione AIA di Siracusa alla CSAT del C.R. Sicilia, con la quale è stata comunicata la mancata partecipazione del Battaglia al Corso Arbitri, organizzato dalla Sezione AIA e conclusosi il 26.1.2020. Viene precisato altresì che a seguito della comunicazione della conclusione delle indagini regolarmente ricevuta, con memoria difensiva del 30.06.2020 i genitori del calciatore minore, Battaglia Roberto e Pugliares Cristina, hanno riprodotto le medesime argomentazioni già svolte e valutate negativamente anche dalla Corte Federale di Appello in sede di ricorso per revisione il 15.11.2019, evidenziando la omissione del Battaglia Luca rispetto all'obbligo impostogli.

La parte deferita, regolarmente convocata all'udienza dibattimentale è stata rappresentata dai genitori Battaglia Roberto e Pugliares Cristina, i quali hanno depositato ulteriore memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo il prolungamento della sanzione a suo tempo applicata fino al 31.12.2021.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che alla stregua della documentazione in atti la richiesta della Procura Federale va parzialmente accolta.

Ed invero questa Corte Sportiva di Appello, decidendo il 15.1.2019 su reclamo proposto dalla ASD Megara avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo fino al 31.12.2022 al Battaglia e per quattro gare al compagno di squadra Mattia Vacanti, ha rilevato come da referto ufficiale di gara del 21.12.2018 (piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare) fosse emerso che al termine dell'incontro, durante il rientro verso gli spogliatoi, il DDG era stato aggredito con insulti dal Vacanti e colpito alla coscia sinistra dal Battaglia (prognosi per giorni 15 presso il pronto soccorso). Mentre però non vi erano dubbi circa il comportamento del Vacanti, la cui sanzione è stata confermata, meritava ulteriore accertamento la condotta del Battaglia quale autore della condotta violenta, che dalla società reclamante era stata attribuita ad altro calciatore, Vaiasicca Andrea Mario allegando dichiarazione dello stesso secondo cui aveva colpito con un calcio il DDG nel tentativo di distrarne l'attenzione nel corso dello scontro con il compagno di squadra Vacanti. A tale riguardo quindi la Corte Sportiva di Appello Territoriale incaricava la Procura Federale di svolgere ulteriori indagini.

All'esito di queste, la Corte in data 26.2.2019 rilevava che il Vaiasicca alla Procura Federale aveva reso dichiarazioni non conformi a quelle attribuitegli, precisando che

aveva solo involontariamente colpito l'arbitro, essendo caduto per terra a causa del pavimento scivoloso. Il Vacanti peraltro nel corso dell'audizione aveva ribadito di essere stato lui spinto dall'arbitro a seguito dell'epiteto ingiurioso rivoltogli. Il DDG infine, pur confermando l'entità e le modalità dello scontro con il Vacanti, aveva riconosciuto, senza alcun dubbio fra 6 fotografie, il Battaglia come l'autore del calcio ricevuto. Non residuava dubbio alcuno quindi sulla responsabilità del Battaglia, nei cui confronti veniva presa in considerazione la giovane età ed al fine di indurre il rispetto dei valori sportivi, favorire i processi educativi e il reinserimento nell'ordinamento sportivo, alla sanzione della squalifica ridotta fino al 31.08.2021 (ai sensi dell'allora vigente art. 16 comma 4 C.G.S.) veniva aggiunto l'obbligo di frequentare un corso arbitro entro il 31.12.2019.

Avverso il detto provvedimento i genitori del Battaglia in data 11.10.2019 hanno proposto ricorso per revisione alla Corte Federale di Appello in forza di una "nuova prova" costituita dalle dichiarazioni rese alla difesa il 1.10.2019 da Di Grande Giuseppe, allenatore della squadra di calcio Under 17 ASD FC Megara Augusta, di cui la difesa richiedeva l'audizione in via istruttoria. Questi infatti aveva loro affermato che il ragazzo alla fine della gara del 22.12.2018 si era attardato con lui a centro campo ed insieme erano rientrati negli spogliatoi solo al seguito dell'arbitro e degli altri giocatori allorché lo stesso Di Grande, accorgendosi delle concitate fasi in questione, era intervenuto "per placarne gli animi" senza che il Battaglia, rimasto dietro di lui, neppure se ne accorgesse e quindi partecipasse in alcun modo, anche per il brevissimo lasso di tempo in cui si erano verificati i fatti. Si è altresì ritenuto idoneo il "riconoscimento fotografico", eseguito peraltro in luogo e in data non precisati, tanto più che lo stesso Battaglia era stato accolto nello spogliatoio dell'arbitro, per firmare quale capitano della squadra, "la velina" di fine gara.

La Corte Federale di Appello (decisione del 15.11.2019) ha respinto il reclamo non ritenendo "nuova" la prova testimoniale richiesta a sostegno della revisione. Ed infatti il Di Grande non poteva considerarsi "nuovo testimone" poiché era già stato sentito dalla Procura Federale in data 4.2.2019 ed in tale occasione si era limitato a dire di non avere notato il Battaglia coinvolto nell'accesso diverbio. Non appariva comprensibile peraltro che dopo otto mesi lo stesso avesse ricordato una diversa dinamica dei fatti precisando che il Battaglia era entrato lentamente negli spogliatoi dopo di lui. Può infatti definirsi "nuova prova" rilevante ai fini del procedimento di revisione di una decisione ormai irrevocabile solo quella che sia sopravvenuta rispetto alla conclusione definitiva del relativo procedimento e non certo quella a suo tempo deducibile e per qualsiasi motivo non dedotta. Non può considerarsi tale dunque la testimonianza di un soggetto noto e già sentito in tale veste. Si è infine ricordato che il Di Grande, per quanto accaduto al termine della partita in questione, ha subito la inibizione (non impugnata) fino al 15.1.2019; il che fa dubitare di una sua imparzialità verso il DDG. In linea marginale si è poi sottolineato che del tutto irrilevante, anzi indispensabile deve considerarsi l'accesso del Battaglia presso lo spogliatoio dell'arbitro al fine di firmare "la velina" di fine gara considerata la sua funzione di capitano della squadra e la mancanza di un dirigente accompagnatore.

Ricevuta il 10.6.2020 la comunicazione della conclusione delle indagini relative al presente deferimento, la difesa del Battaglia ha inviato alla Procura Federale una nota (30.6.2020) dei genitori dello stesso in cui si precisava che il loro figlio non ha frequentato il corso arbitri perché il farlo sarebbe apparso al ragazzo come l'ammissione di un fatto mai commesso ed anzi, nonostante l'esito del ricorso per revisione, negativo "per motivi formalmente ineccepibili" sotto il profilo delle norme contenute nel CGS, è apparso necessario deferire la giusta decisione all'autorità giudiziaria ordinaria mediante denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa nei confronti del Di Falco Christian, arbitro e partecipe dei fatti del 22.12.2018 (ma non più tesserato AIA) sostenendo la consapevole falsità delle dichiarazioni di costui.

Alla stregua di quanto sopra risulta inammissibile la documentazione versata in atti e

pervenuta mediante due invii a mezzo di posta elettronica rispettivamente del 21 luglio e 24 luglio del corrente anno perché afferente a situazione coperta da provvedimento ormai definitivo.

Non apparendo sufficiente – neppure dalla sommaria memoria difensiva depositata all'odierna udienza in quanto riferentesi a quelle più volte depositate - la giustificazione addotta dal Battaglia per la mancata frequenza del corso arbitri a suo tempo impostagli con il provvedimento di questa CSAT del 26.2.2019, allo stesso deve essere aggravata, come da dispositivo, la sanzione già inflittagli.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale in parziale accoglimento del proposto deferimento applica a Battaglia Luca la sanzione della squalifica di mesi due, da scontarsi in prosecuzione alla squalifica già inflittagli fino al 31.08.2021.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Sergio La Commare

Il Presidente f.f.
Avv. Francesco Giarrusso

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 30 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI